

COMUNE DI VAL LIONA

Provincia di Vicenza

Piazza Marconi n° 1 - 36040 Val Liona (VI)

C.F. e P.IVA 04078130244 - Tel. 0444/889522 - Fax 0444/889469

ORDINANZA DEL SINDACO n° 3 del 10-05-2018

Registro Generale n° 14

Registro Pubblicazioni n° 356 del 14-05-2018

OGGETTO: DISPOSIZIONE TAGLIO SIEPI, RAMI SPORGENTI, ARBUSTI ED ALBERI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, AREE DI SOSTA, STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO QUALE MISURA DI SICUREZZA E INCOLUMITA'

IL SINDACO

RICHIAMATA La L.R. 17 febbraio 2017 n. 5 "istituzione del nuovo Comune denominato "Val Liona" mediante fusione dei Comuni di Grancona e di San Germano dei Berici della provincia di Vicenza" pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 17.02.2017;

VISTO l'art. 1, comma 124, lett. a), della Legge 7.4.2014 n. 56 in base al quale "tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto di fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi di governo del nuovo comune";

CONSIDERATO che:

- l'incuria delle siepi e degli alberi posti sul fronte di parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piazze e strade pubbliche può costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini che transitano con veicoli a motore, biciclette o a pedoni;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di appezzamenti di terreno siti nel territorio comunale, per la presenza di rovi, erbacce ed arbusti, possono creare problemi di igiene pubblica, rischio di propagazione di incendi mettendo a rischio l'incolumità pubblica;
- l'abbandono di cui sopra crea un ambiente favorevole al proliferarsi di ratti, serpi e insetti;

RITENUTO pertanto di adottare opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di interventi urgenti di pulizia delle siepi e degli alberi posti sul fronte di parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piazze e strade pubbliche, di terreni privati, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

VISTI gli art. 29,30 e 321 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo codice della strada) e s.m.i.;

DATO ATTO che il Nuovo Codice della Strada stabilisce che per confine stradale si intende il "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea";

VISTO il Regolamento di polizia urbana e rurale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 18.12.2017, ed in particolare:

- l'art. 16 rubricato "rami e siepi" che di seguito si riporta:
"I proprietari dei fondi confinanti con le aree pubbliche devono mantenere le siepi ed i rami che si protendono oltre il confine di proprietà in modo da non restringere o danneggiare la strada, la relativa visibilità e la circolazione, e comunque in modo da non nascondere o compromettere la leggibilità della segnaletica stradale. Devono altresì provvedere nel più breve tempo possibile a rimuovere alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che, per effetto delle intemperie o per qualsiasi causa, vengano a costituire pericolo per le aree di proprietà pubblica;

Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 3,00, al di sopra del marciapiede, e m 5,00 se sporgono sopra la carreggiata, purché non rappresentino un pericolo di caduta a terra neanche in caso di sovraccarico di neve o in presenza di forte vento e purché i proprietari delle piante suddette provvedano periodicamente alla pulizia dei marciapiedi e delle aree adibite a pubblico transito antistanti la loro proprietà, nonché delle caditoie ivi presenti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00. In caso di inottemperanza, entro dieci giorni dalla data della contestazione, sarà emanata ordinanza di esecuzione dei lavori necessari, con previsione di intervento sostitutivo coattivo da parte dell'organo comunale, con spese a carico del trasgressore.”;

- l'art. 10 rubricato “pulizia e manutenzione delle aree verdi” che di seguito si riporta:

“I proprietari e i conduttori di terreni, giardini, orti, aree verdi in genere, ubicate all'interno del centro abitato e comunque confinanti con strade pubbliche o fondi sui quali insistono civili abitazioni o fabbricati in genere, hanno l'obbligo di mantenere gli stessi in condizioni decorose, effettuandone con cadenza periodica la manutenzione, la pulizia, lo sfalcio di erba e ramaglie, evitando accumuli di materiali e di macchinari in disuso di qualsiasi tipo (es. attrezzature, materiali edili ecc).

Sono altresì tenuti ad effettuare le debite operazioni di disinfestazione e derattizzazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00, con l'obbligo di ripristino delle condizioni di decoro. In caso di inottemperanza all'ordine di rimessa di ripristino entro dieci giorni dalla data della contestazione, sarà emanata ordinanza di esecuzione dei lavori necessari, con previsione di intervento sostitutivo coattivo, con spese a carico del trasgressore.”

RAVVISATA PERTANTO la necessità di avere tutte le strade comunali di uso pubblico in condizioni di sicurezza;

RICHIAMATO l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che conferisce al Sindaco la potestà di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio costituisce e sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento ex Legge n. 241/1990, giacché lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

VISTI gli articoli 6, 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive integrazioni e modificazioni, nonché il Regolamento di Attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 ;

RITENUTE valide le motivazioni esposte in premessa;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali";

FATTI SALVI diritti di terzi;

ORDINA

A tutti i Signori proprietari, conduttori e detentori di terreni e/o aree confinanti con parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piazze e strade pubbliche di provvedere, entro 30 giorni dalla presente e per tutto il periodo estivo, successivamente, ogni anno entro il 30 Novembre:

1) AL TAGLIO DELLE SIEPI, ARBUSTI E RAMI DEGLI ALBERI CHE:

- invadono parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piazze e strade pubbliche, con riferimento ai confini stradali così come definiti dal Nuovo Codice della Strada e citati in premessa, o che si trovano ad una quota inferiore a metri 5,00 dal piano viabile;
- occultano la segnaletica stradale e l'illuminazione pubblica;
- creano problemi di visibilità alla circolazione stradale;
- non consentono il passaggio pedonale;
- arrecano ogni altro danno e/o pregiudizio a parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piazze e strade pubbliche;

2) A RIMUOVERE NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE LE RAMAGLIE O GLI ALBERI

- che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, cadono su parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, strade pubbliche.

3) AL TAGLIO dell'erba e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private poste all'interno dei centri abitati e nelle aree limitrofe;

Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. (nuovo codice della strada) e art. 21 del DPR n. 495 del 16.12.1922 e s.m.i. (regolamento di esecuzione del codice della strada) per l'esecuzione dei lavori che ne comportino l'ingombro.

AVVERTE

- che i contravventori alla presente ordinanza sono passibili di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 267/2000, art. 7 bis, come modificato dalla L. 3/2003 (da euro 25,00 ad euro 500,00), salve le sanzioni amministrative di cui al Regolamento di polizia urbana e rurale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 18.12.2017 e salvo che le violazioni non costituiscono più grave reato. In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981;
- che sono fatte salve le sanzioni previste dall'art. 29 del Codice della strada (da euro 168,00 ad euro 674,00);
- che l'Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati, ove non fossero eseguite entro i termini sopra ordinati;
- che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

AVVERTE altresì che

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario avanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all' Albo Pretorio del Comune e sarà fatta rispettare dalle Forze di Polizia di cui all'art. 12 del C.D.S.

DISPONE

La Trasmissione della presente ordinanza:

- all'albo pretorio del comune
- al locale Ufficio di Polizia Municipale per il controllo dell'esecuzione della presente ordinanza;
- al locale Comando dei Carabinieri per quanto di competenza;
- affissione nei locali pubblici.

IL SINDACO
(F.to Fipponi Maurizio)

Copia conforme all'originale.

Val Liona, 14-05-2018

Il Funzionario Incaricato
Menegolo Marco